



## REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE - DISFARM

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM; Department of Pharmaceutical Sciences; di seguito Dipartimento) istituito con decreto rettorale n. 0278459 del 26 aprile 2012, registrato in data 27/04/2012.

2. Il DISFARM ha la propria sede amministrativa in via Mangiagalli n. 25, 20133 Milano. Si avvale degli spazi ad esso assegnati o da assegnarsi dai competenti organi dell'Ateneo, nonché dei beni mobili, delle dotazioni bibliografiche, delle attrezzature, avuti in uso o da acquisirsi, necessari per lo svolgimento della sua attività.

3. Il Dipartimento si articola, ai soli fini dell'organizzazione interna, in Sezioni come specificato al successivo Art. 10

### Art. 2

#### Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi istituzionali della didattica, della ricerca, del trasferimento tecnologico e della terza missione, con la finalità di contribuire allo sviluppo culturale e socioeconomico nei contesti del farmaco, del medicinale, della salute e del benessere, in linea con il Piano Strategico e le Politiche della Qualità dell'Ateneo.

Sono considerati principi essenziali di riferimento:

i. la centralità della didattica e la sistematica applicazione delle regole nazionali ed europee che certificano la qualità dei corsi di studio che costituiscono l'offerta formativa del Dipartimento;

ii. la valorizzazione e il progresso della ricerca scientifica,

iii. la sostenibilità dell'offerta formativa, perseguita tramite un'equa ripartizione delle risorse tra le aree culturali e disciplinari, applicando criteri trasparenti e condivisi in base alle necessità didattiche e scientifiche;

iv. lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nei vari ambiti di competenza, attivando sinergie in ambito nazionale e internazionale;

v. la diffusione e la comunicazione dei risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico.

### Art. 3

#### Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica e alla terza missione

1. Il Dipartimento organizza e garantisce le strutture per la ricerca e ne promuove il potenziamento e l'adeguamento ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti scientifici, con la finalità sia di contribuire all'ampliamento delle conoscenze nel campo della ricerca fondamentale e di base, sia di favorire la ricerca applicata, mirata all'innovazione e al trasferimento tecnologico nel contesto delle scienze del farmaco.

Al Dipartimento spetta il compito di individuare e adottare le misure più idonee a favorire lo sviluppo armonico delle competenze scientifiche che lo caratterizzano, nel quadro delle politiche di qualità e trasparenza, e con il supporto degli strumenti e delle risorse messi a disposizione dall'Ateneo.



2. Il Dipartimento ha il coordinamento delle attività di ricerca e promuove nuove iniziative, soprattutto di carattere interdisciplinare, finalizzate al miglioramento dell'efficacia del rapporto ricerca/innovazione/sviluppo e terza missione.

3. I docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento appartengono ai settori scientifico-disciplinari riportati nell'Allegato 1. Il Dipartimento può estendere il numero e la tipologia dei settori concorsuali di riferimento, nell'ottica di acquisire nuove competenze utili a un miglioramento delle attività scientifiche, didattiche, di terza missione e di innovazione e trasferimento tecnologico.

4. Nell'ambito della terza missione, il Dipartimento promuove e svolge, anche adottando apposite forme organizzative, attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le proprie finalità, nonché attività funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e alla formazione continua. Il Dipartimento sviluppa progetti educativi, formativi e informativi nei settori di propria pertinenza, anche a seguito di accordi programmatici e di progetto con l'Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia, ed enti rappresentativi del territorio.

5. Il Dipartimento è promotore della costituzione di Spin-Off e partecipa a Centri e/o Consorzi (Allegato 2), sulla base di quanto previsto dagli articoli da 47 a 53 dello Statuto e dagli articoli da 19 a 24 del Regolamento generale di Ateneo

6. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, i docenti del dipartimento possono coordinarsi in modo sinergico con docenti di altri Dipartimenti per costituire i Centri di Ricerca Coordinata (CRC), che definiscono una modalità di aggregazione mirata al coordinamento delle attività di ricerca nell'ambito di una tematica specifica, anche con valenza interdisciplinare. La presenza di tali CRC non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravii nei costi di gestione e di personale. I CRC potranno essere attivati secondo le modalità di organizzazione e funzionamento previsti dalle direttive di Ateneo.

## **Art. 4**

### **Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative**

1. Il Dipartimento promuove, organizza, coordina e svolge le attività formative inerenti al conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dagli Art. 5 e 6 del presente Regolamento. Assolve ai compiti di insegnamento e formazione che gli sono propri anche con lo sviluppo di apposite attività di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilità internazionale e l'insegnamento a distanza.

Il Dipartimento è referente principale o associato per i corsi di studio riportati nell'Allegato 3. Collabora con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari per la gestione dei tirocini obbligatori presso le farmacie, previsti in entrambi i corsi magistrali a ciclo unico. Assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati al termine dei corsi di studio.

2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio riportato nell'Allegato 3 potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

## **Art. 5**

### **Formazione dottorale**

1. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o l'adesione a Corsi di Dottorato di Ricerca, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti,



ai sensi della normativa vigente, e ne promuove, per quanto di competenza, le attività relative incentivandone la progressione in rapporto allo sviluppo di nuove tematiche scientifiche.

2. Nell'ambito della propria autonomia didattica e di ricerca, il Dipartimento può proporre agli organi della Scuola di Dottorato dell'Ateneo l'attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti con università ed enti di ricerca, nazionali e internazionali.

## **Art. 6**

### **Formazione permanente e continua**

1. Il Dipartimento propone, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, l'attivazione di master, corsi di perfezionamento post-laurea e di aggiornamento. L'obiettivo è quello di sviluppare e rafforzare competenze e capacità di livello avanzato funzionali agli esiti occupazionali o al miglioramento delle professionalità e dei riscontri di carriera di figure già inserite nel mondo del lavoro.

Il Dipartimento promuove l'attivazione e/o l'adesione a master e corsi di perfezionamento riportati nell'Allegato 3.

2. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo nonché del corpo docente e dei ricercatori, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento, dall'Amministrazione dell'Ateneo ed eventualmente da altri Atenei ed enti nazionali ed esteri.

## **Art. 7**

### **Orto botanico**

1. Il Dipartimento gestisce le strutture e organizza le attività dell'Orto Botanico "Giordano Emilio Ghirardi", situato a Toscolano Maderno (BS), in via Religione, 25. L'Orto fornisce sostegno alle attività di ricerca e didattiche del Dipartimento e dei Corsi di studio e di Dottorato di Ricerca che fanno riferimento al Dipartimento stesso. L'Orto promuove inoltre attività culturale e di divulgazione scientifica rivolte ad un pubblico esterno all'Università.

2. La direzione scientifica dell'Orto Botanico è affidata al Responsabile Scientifico, che ha mandato triennale, rinnovabile di norma consecutivamente una sola volta e che viene designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento. Le modalità generali di funzionamento dell'Orto, l'utilizzo degli spazi e delle strutture da parte dei gruppi di ricerca per le funzioni didattiche e divulgative, le modalità di accesso e gli orari di apertura al pubblico sono definite dalle Norme di funzionamento dell'Orto Botanico "Giordano Emilio Ghirardi", che è approvato dal Consiglio ed è allegato come parte integrante del presente Regolamento. Nel budget annuale del Dipartimento un'apposita voce è dedicata alle spese di mantenimento dell'Orto e dei servizi correlati.

## **Art. 8**

### **Autonomia gestionale del Dipartimento**

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento provvede alla razionale utilizzazione dei mezzi e delle risorse a disposizione, nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori. Il Dipartimento



programma le risorse da destinare al funzionamento delle strutture di servizio di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi e un idoneo ambiente di lavoro rappresentano una condizione essenziale per un'efficiente attività di ricerca, e attribuisce razionalmente spazi e infrastrutture in base alle esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

5. A tutti i componenti del Dipartimento viene consentito l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

## Art. 9

### Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, e dai ricercatori di ruolo che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'Art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (PTAB), anche non strutturato, ad esso assegnato in base alle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il PTAB collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca, alla didattica e alla Terza Missione, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: contrattisti di ricerca, assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientist, visiting scholar e visiting professor, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento.

4. L'accesso e l'uso delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

5. Le richieste di afferenza al Dipartimento da parte di professori e di ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo sono esaminate dal Dipartimento sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

## Art. 10

### Articolazioni interne del Dipartimento

1. Per esigenze di coordinamento scientifico, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, il Dipartimento si articola nelle seguenti Sezioni, corrispondenti a specifici ambiti disciplinari, nonché caratterizzate da aspetti culturali ed organizzativi omogenei:

- Sezione di Chimica Farmaceutica "Pietro Pratesi";
- Sezione di Chimica Generale e Organica "Alessandro Marchesini";
- Sezione di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche "Maria Edvige Sangalli";
- Sezione di Farmacologia e Bioscienze "Simonetta Nicosia".



2. Ciascuna Sezione è costituita dai professori e ricercatori come descritto nell'Art. 9, comma 1. I professori e ricercatori chiamati dal Dipartimento possono liberamente afferire a una sola Sezione, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. La libera adesione di professori e ricercatori alle singole Sezioni è ratificata dal Consiglio.

3. La numerosità minima di ciascuna Sezione è stabilita in almeno 1/5 dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, fatti salvi casi specifici, legati alla dislocazione delle sezioni ovvero a particolari condizioni delle sezioni, in cui la costituzione è subordinata alla delibera favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Una Sezione è disattivata quando, per almeno 3 anni consecutivi, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a 8 unità.

4. Le variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (organico del personale docente, secondo quanto riportato all'Art. 9, comma 1). La costituzione di ulteriori sezioni è comunque vincolata da un limite dimensionale, secondo quanto previsto dalle norme di Ateneo (Art. 13, comma 5, Regolamento generale), garantendo al contempo quanto previsto all'Art. 10, comma 3 del presente regolamento.

5. Il coordinamento della Sezione è curato da un professore di ruolo eletto, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dai professori e ricercatori che afferiscono alla Sezione stessa. Godono dell'elettorato passivo e attivo soltanto i professori di ruolo che risultino afferenti alla Sezione. La nomina del Coordinatore di Sezione viene ratificata dal Consiglio di Dipartimento.

6. Il Coordinatore di Sezione rimane in carica per tre anni e non è immediatamente rieleggibile per più di una volta.

7. I compiti del Coordinatore di Sezione sono:

- convocare riunioni di tutti gli afferenti alla Sezione allo scopo di promuovere e coordinare, in base alle esigenze delle attività di ricerca della Sezione, l'impiego delle risorse economiche e logistiche, e di pianificare le attività della didattica dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla Sezione;

- indirizzare l'attività della Sezione nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio;

- rappresentare le esigenze della Sezione in seno agli organi di Dipartimento.

8. Le sezioni, fatte salva l'unitarietà del Dipartimento e della gestione delle risorse, le prerogative del Consiglio e della Giunta e le responsabilità del Direttore, possono usufruire di assegnazioni specifiche sui fondi del Dipartimento, determinate in relazione a parametri proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio di Dipartimento.

9. I docenti del Dipartimento possono aderire e/o contribuire all'organizzazione di una o più piattaforme tecnologiche di Ateneo secondo le modalità delineate dagli organi accademici.

## Art. 11

### Raccordo del Dipartimento alla Facoltà

1. Il Dipartimento è raccordato con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DISFEB) alla Facoltà di Scienze del Farmaco, in qualità di referente principale o associato dei corsi di studio elencati nell'Allegato 3 del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'Art. 40 dello Statuto e dall'Art. 16 del Regolamento generale d'Ateneo.

2. Il regolamento della Facoltà di Scienze del Farmaco deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raccordati. Le modalità di rappresentanza del Dipartimento nel relativo Comitato di Direzione sono stabilite dal nell'Art. 5 del Regolamento della Facoltà di Scienze del Farmaco



3. Il Dipartimento è inoltre raccordato ai Dipartimenti di Bioscienze, di Chimica, di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, in qualità di referente associato del corso di studio in Biotecnologia.

## Art. 12

### Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a. il Consiglio;
  - b. il Direttore;
  - c. la Giunta.

## Art. 13

### Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dall'Art. 38, comma 2 dello Statuto e dai Regolamenti.

Compete al Consiglio di Dipartimento:

- a. approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo; approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, gli altri Regolamenti e, per quanto riguarda la didattica, le modifiche del presente Regolamento [articoli 11, 13 (comma e, f, j, k, n, v) 18 e 19];
- b. approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali. Tale documentazione, elaborata coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, deve essere trasmessa al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
- c. avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d. formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla ricerca, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e. formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, attenendosi a quanto proposto dai Collegi didattici interdipartimentali. Le proposte devono assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica che fanno capo al Dipartimento;
- f. formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato di Direzione (ai sensi dell'Art. 4, comma 3 del Regolamento della Facoltà di Scienze del Farmaco), e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi dell'Art. 37, comma 4 dello Statuto;



g. formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi dell'Art. 37, comma 6 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

h. avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'Art. 24 della legge 240/2010 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

i. deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

j. deliberare, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, in merito al conferimento di deleghe ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato di Direzione della Facoltà alla quale il Dipartimento è riaccomodato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

k. approvare quanto proposto dai Collegi didattici e dal consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, in merito:

i. a proposte di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in base all'Art. 39, comma 1 e all'Art. 42 dello Statuto;

ii. alla programmazione annuale dell'offerta formativa e all'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non riaccomodati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici del personale docente, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse;

iii. all'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'Art. 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;

iv. alle Commissioni Paritetiche di ciascun corso di laurea di cui il Dipartimento è referente, referente principale o associato (Art. 4), ai sensi dell'Art. 39, comma 6 dello Statuto e successivo Art. 3;

v. all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di tutorato e di orientamento degli studenti;

vi. alla documentazione di monitoraggio della qualità prodotta dai corso di studio di cui il Dipartimento è referente, referente principale o associato;

vii. all'istituzione, all'attivazione e all'eventuale disattivazione di corsi di laurea triennali o magistrali e a ciclo unico, ove queste siano previste da norma di legge o da direttive della Comunità Europea;

l. organizzare, coordinare e gestire le attività di terza missione, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

m. esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

n. deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

o. esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi dell'Art. 37, comma 7 dello Statuto;



p. proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di Scuole di Specializzazione, di Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e formazione continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

q. designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di Direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dall'Art. 40, comma 7 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà alla quale il Dipartimento è raccordato (Art. 5 del Regolamento della Facoltà di Scienze del Farmaco);

r. deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e alla costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari attività definite dal Consiglio di Dipartimento, fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari;

s. costituire la Commissione Qualità (CQ), alla quale partecipano, oltre al Direttore e al referente dell'assicurazione della qualità (AQ), i componenti di ogni sezione in cui è articolato il Dipartimento. Alla CQ sono associate funzioni istruttorie e di monitoraggio della qualità della ricerca, della didattica e della terza missione, ai fini di redigere il Piano triennale di Dipartimento, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo;

t. approvare il Piano triennale di Dipartimento e i successivi monitoraggi in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

u. deliberare in merito alla richiesta di adesione alle piattaforme tecnologiche di Ateneo e proporre la costituzione di Centri secondo le modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano;

v. deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica relativa alla formazione dottorale ed educazione permanente e formazione continua, alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

w. approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

x. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici, inclusa l'attribuzione in via temporanea di tutte le funzioni assegnate dai regolamenti al Comitato di Direzione della Facoltà e non esplicitamente citate nel presente regolamento.

2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 13, comma 16 del Regolamento generale di Ateneo, avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte alla valutazione del Senato accademico.

3. Compete al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 13, comma 17 del Regolamento generale di Ateneo, avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio didattico interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti



dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte alla valutazione del Senato accademico.

4. Il Dipartimento, di intesa con il DISFEB, conferisce le deleghe seguenti:

a. delega i Collegi didattici a deliberare la composizione delle commissioni per gli esami di profitto e delega i Presidenti dei Collegi a convalidare i registri delle attività didattiche erogate nei diversi corsi di studio;

b. conferisce al Comitato di Direzione della Facoltà le seguenti deleghe di funzioni:

i. l'organizzazione, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti associati, lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;

ii. la definizione della composizione delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati finali dei corsi di laurea e delle tesi di laurea a ciclo unico e laurea magistrale;

iii. l'organizzazione delle attività di divulgazione, di promozione e orientamento dei corsi di studio ricordati alla Facoltà, in stretto coordinamento con gli organi accademici preposti.

## Art. 14

### Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'Art. 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e da quelle specifiche definite dal presente Regolamento.

2. Sono membri del Consiglio:

a. tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;

b. il Responsabile Amministrativo;

c. il personale di elevata professionalità a tempo indeterminato delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nonché quello a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi;

d. una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, pari alla media tra la quota del 25% del personale interessato e il 15% dei professori e ricercatori in servizio;

e. una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca/contrattisti di ricerca;

f. una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca che afferiscono al Dipartimento;

g. una rappresentanza degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di interesse del Dipartimento;

h. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente, referente principale o associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali, indicati all'Art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio in conformità all'Art. 38, comma 3 dello Statuto di Ateneo e all'Art. 33, comma 4 del Regolamento generale di Ateneo.

I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del presente articolo sono calcolati secondo le modalità previste dall'Art. 13, comma 10 del Regolamento Generale d'Ateneo.

3. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui al comma 1, lett. d) sono eletti con modalità stabilite dall'Ateneo.



Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Non godono dell'elettorato attivo, per la designazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Dipartimento le figure di elevata professionalità e il Responsabile Amministrativo, membri di diritto del Consiglio.

Alle procedure di voto si applicano le disposizioni previste dall'Art. 62 dello Statuto.

4. Le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca/contrattisti di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono elette nel corso di votazioni indette dal Direttore del Dipartimento, che ne garantisce anche il regolare svolgimento. L'indizione avviene con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. I rappresentanti eletti di cui alle lettere f) e g) durano in carica tre anni; i rappresentanti eletti di cui alla lettera e) durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dall'Art. 64, comma 3, primo e quarto capoverso dello Statuto.

5. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

6. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento purché ricorra la condizione stabilita all'Art. 64, comma 4 dello Statuto.

7. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, su invito del Direttore di Dipartimento, con parere consultivo e senza diritto di voto, studiosi ed esperti, anche non universitari, coinvolti nelle attività del Dipartimento. La partecipazione al Consiglio di tali figure è limitata ai punti dell'ordine del giorno concernenti la loro attività di collaborazione con il Dipartimento.

## **Art. 15 Commissioni del Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con specifici compiti istruttori e consultivi, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

2. Sono costituite quali Commissioni permanenti:

- Commissione Qualità di Dipartimento, a supporto della promozione della cultura della qualità e della gestione delle attività che riguardano l'assicurazione della qualità del Dipartimento;
- Commissione Terza Missione, per la diffusione della cultura, della conoscenza e del trasferimento dei risultati della ricerca nel contesto socio-economico e culturale del territorio.

3. Ogni membro del Dipartimento può partecipare ad una sola Commissione di cui al punto 2, fatto salvo per il Direttore.

4. Oltre alle Commissioni di cui ai punti precedenti, il Consiglio di Dipartimento può costituire ulteriori Commissioni, permanenti o temporanee, per seguire particolari campi di attività dipartimentali.

5. Il Consiglio di Dipartimento può nominare referenti in materia di:

- internazionalizzazione;
- gender equality;
- valutazione della Qualità della Ricerca;
- disabilità;
- piattaforme tecnologiche.



## Art. 16

### Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal presente Regolamento.

2. Spetta al Direttore assolvere ai compiti previsti all'Art. 13, comma 19 del Regolamento generale d'Ateneo e dell'Art. 38, comma 5 dello Statuto:

a. individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

b. proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c. assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d. assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

e. indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico e amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile Amministrativo;

f. validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile Amministrativo;

g. sovrintendere ai processi AQ di Dipartimento e nominare il referente AQ di Dipartimento;

h. indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento riportate all'Art. 14, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico e amministrativo che fanno parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai Professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. Ai sensi dell'Art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Sarà cura del Decano predisporre il calendario per la presentazione delle candidature che devono pervenire entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

4. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la suddetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica ed è presieduta dal Professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia con maggiore anzianità accademica. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le suddette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella



quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

6. Le elezioni del Direttore del Dipartimento si svolgono secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione centrale e nei rispettivi Regolamenti d'Ateneo.

7. Il Direttore è nominato con decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi dell'Art. 63, comma 4 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

8. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di Direzione delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è riaccolto. In caso di indisponibilità o di riaccolto del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

9. Il Vicedirettore viene designato dal Direttore. Il Vicedirettore è scelto, di norma, tra i docenti a tempo pieno del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore. La durata in carica del Vicedirettore corrisponde a quella del Direttore.

## Art. 17

### La Giunta e il Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento, coadiuvando il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e nell'individuare le modalità più efficaci per indirizzare, programmare e coordinare le attività del Dipartimento. Eventuali funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento sono svolte con apposita delibera del Consiglio.

2. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi dell'Art. 38, comma 6 dello Statuto. Fanno parte della giunta:

- il Direttore che la presiede;
- il Vicedirettore;
- il Responsabile Amministrativo;
- una percentuale di docenti, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei docenti componenti il Consiglio di Dipartimento, che comprenda:
  - i Presidenti dei Collegi didattici dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti al Dipartimento;
  - i rappresentanti eletti in numero tale da garantire, per l'intera componente docente, la presenza di almeno quattro tra professori associati e ricercatori, e una rappresentanza adeguata delle diverse aree, nel rispetto dei principi del Gender Equality Plan di Ateneo.
  - eventuali responsabili designati dal Dipartimento con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.
- un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo.

Ai lavori della Giunta sono di volta in volta invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Coordinatori delle Sezioni eventualmente coinvolte nella trattazione dei punti all'Ordine del Giorno qualora non siano componenti elettivi della giunta.

3. Le elezioni per i rappresentanti nella Giunta dei professori ordinari, professori associati e ricercatori si svolgono a scrutinio segreto e sono convocate dal Direttore. La votazione è valida quando



vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti, risulta eletto il professore o il ricercatore con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità, quello anagraficamente più anziano. I risultati delle votazioni sono comunicati dal Direttore al Consiglio di Dipartimento.

4. Il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento provvede ad eleggere il rappresentante nella Giunta. L'elettorato passivo e attivo è attribuito ai soli rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti in Consiglio, incluse le figure di EP, escluso il Responsabile Amministrativo. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e sono convocate dal Responsabile Amministrativo.

5. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore.

6. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i docenti del dipartimento che rivestano ruoli istituzionali, dipartimentali o di Ateneo e/o gestionali di particolare rilevanza.

7. La Giunta è convocata di norma una volta al mese e in ogni caso almeno sei volte all'anno e comunque quando il Direttore lo ritenga utile o quando la metà dei suoi componenti ne facciano richiesta; la convocazione della Giunta avviene tramite posta elettronica con almeno sette giorni di preavviso, salvo nei casi per i quali il Direttore valuti che esistano condizioni di particolare urgenza, tali per cui la convocazione viene inviata ventiquattr'ore prima della seduta.

8. L'ordine del giorno di ciascuna seduta della Giunta è fissato dal Direttore, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti della Giunta; il Direttore è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Giunta.

9. Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto.

10. Le sedute della Giunta sono verbalizzate a cura del Segretario a ciò designato dal Direttore.

11. I verbali delle sedute della Giunta sono pubblicati nel gestionale predisposto dall'Amministrazione, nell'area riservata ai membri del Dipartimento, almeno con quarantott'ore di anticipo rispetto all'adunanza del Consiglio di Dipartimento.

12. Fatto salvo quanto specificato all'Art. 17, commi 7, 8, 9, 10 e 11, il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio.

## **Art. 18**

### **Funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento (di seguito il Consiglio) è convocato dal Direttore, di norma una volta al mese e in ogni caso almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con comunicazione inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso potrà essere inviato due giorni prima della riunione. Il Consiglio viene altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti o la maggioranza della Giunta ne facciano motivata richiesta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. Il Consiglio è convocato mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale di Ateneo.

2. Il Consiglio delibera su tutte le materie di sua competenza. Tuttavia, è ammissibile che, in caso di urgenza, il Direttore possa adottare provvedimenti di competenza del Consiglio. In questo caso i provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nel corso della prima riunione utile, che deve essere convocata entro quarantacinque giorni.

3. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno cinque giorni



prima della seduta una richiesta sottoscritta da una parte dei componenti il Consiglio nella misura minima di 1/4 un quarto.

4. La partecipazione alle sedute del Consiglio è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.

5. La composizione del Consiglio varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero:

a. Riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendersi come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria;

b. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle attività scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio del Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti. I rappresentanti degli studenti, ai sensi del Art. 38, comma 3, secondo capoverso dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

7. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

8. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

9. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un conflitto di interesse, anche potenziale, di un componente del Consiglio (comprese le situazioni che coinvolgano persone con le quali si abbiano legami di parentela o di affinità sino al quarto grado o rapporti di coniugio o di convivenza), la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

10. Il Direttore, ove lo ritenga necessario e utile per la trattazione di argomenti in discussione, può chiedere che soggetti esterni siano ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa in qualità di uditori o di relatori senza diritto di voto e con l'obbligo di assentarsi durante la votazione di delibere; tale richiesta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Per l'approvazione di eventuali modifiche al presente regolamento è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12. Le deliberazioni relative alle diverse fasce di professori e di ricercatori di ruolo (richieste di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e conseguenti chiamate ai sensi dell'Art. 37, comma 4 dello Statuto) sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.



13. Le deliberazioni relative a richieste di mobilità interna da altro Dipartimento dell'Ateneo sono assunte nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori dell'organico del personale docente secondo le modalità riportate all'Art. 13, comma 1, lettera o) del presente Regolamento.

14. Le deliberazioni relative a variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni sono assunte nella composizione limitata all'organico del personale docente secondo le modalità riportate all'Art. 10, comma 4 del presente Regolamento.

15. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

16. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Direttore o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, vengono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, su proposta del Direttore o di altro componente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

17. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

18. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

19. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili per via telematica a tutti i componenti, di norma una settimana prima. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

20. Le deliberazioni e i verbali del Consiglio di Dipartimento sono atti pubblici, ai sensi della normativa in vigore e sono diffusi secondo una policy di Ateneo che include i documenti dei Dipartimenti ed è pubblicata nella sezione del portale Unimi dedicato all'assicurazione della qualità. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Eventuali estrazioni di copie da parte di terzi estranei sono soggette alle norme sull'esercizio del diritto di accesso. La registrazione di delibere e verbali nel sistema di gestione documentale di Ateneo costituisce fase obbligatoria per concludere l'iter di formazione dell'atto, nel rispetto del principio di certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

21. Ai sensi della normativa di Ateneo in materia, qualora ricorrano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionalità dei servizi, il Direttore di Dipartimento può convocare il Consiglio in seduta telematica. Per seduta collegiale in modalità telematica (o "seduta telematica") si intende l'adunanza alla quale tutti i componenti partecipano in contemporanea tramite strumenti audio-video e per la quale la sede di convocazione dell'organo collegiale è virtuale. Per



argomenti di natura meramente tecnica o con carattere di estrema urgenza, e solo se precedentemente discussi in fase istruttoria, in via eccezionale il Presidente dell'organo collegiale può convocare una seduta straordinaria da svolgersi in modalità asincrona via posta elettronica, nella quale sottoporre agli altri membri un unico testo di delibera sul quale il singolo esprime, via e-mail da inoltrare a tutti i componenti il Consiglio, voto favorevole, contrario o di astensione. La modalità di convocazione e i quorum per la validità delle sedute telematiche e per l'approvazione delle delibere seguono le medesime regole delle sedute svolte in presenza.

22. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto.

## Art. 19

### Collegi Didattici e Collegi Didattici Interdipartimentali

1. I Collegi didattici e i Collegi didattici interdipartimentali di cui il Dipartimento è referente, referente principale o associato sono costituiti ai sensi dell'Art. 39 dello Statuto. Il Dipartimento, in associazione con il DISFEB, ai sensi dell'Art. 39 dello Statuto, e dell'Art. 15 del Regolamento generale d'Ateneo, e come riportato all'Art. 4 del presente Regolamento, gestisce i 6 corsi di studio indicati nell'Allegato 3.

I collegi didattici operano ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento generale e delle pertinenti disposizioni del precedente Art. 11 del presente Regolamento.

2. I Collegi didattici provvedono alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio che vi fanno capo. Rientra in particolare tra i compiti dei Collegi:

- a. provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti;
- b. avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli del Dipartimento referente principale o associato e al Comitato di Direzione;
- c. applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento referente principale o associato e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- d. applicare i criteri d'Ateneo per la garanzia della qualità dei corsi di studio;
- e. costituire le Commissioni paritetiche docenti-studenti secondo quanto indicato all'Art. 20 del presente Regolamento;
- f. avanzare richieste ai Consigli dei Dipartimenti referenti principali o associati per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- g. esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- h. esaminare e approvare i tirocini, ove previsti, da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- i. definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e alla valutazione delle tesi di laurea, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Direzione;
- j. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- k. formulare al Dipartimento referente principale o associato proposte in materia di revisione degli ordinamenti didattici;



l. formulare al Dipartimento referente principale o associato proposte in materia di revisione dei regolamenti didattici;

m. proporre al Dipartimento referente principale o associato la disattivazione di corsi di studio;

n. formulare ai Dipartimenti referenti o associati proposte in materia di programmazione annuale dell'offerta formativa e predisporre il Manifesto degli Studi;

o. esprimere ai Dipartimenti referenti o associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione di opportuni strumenti migliorativi;

p. provvedere agli adempimenti di sua spettanza correlati al sistema nazionale di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio (AVA);

3. Nel rispetto del Regolamento generale e didattico di Ateneo, in accordo con i Dipartimenti referenti associati, è compito dei Collegi didattici assicurare che le attività didattiche siano organizzate con uniformità di criteri anche relativamente alla reiterazione degli insegnamenti, in particolare all'interno di un medesimo anno di corso, fatte salve le diverse esigenze funzionali degli insegnamenti costituiti da esercitazioni di laboratorio a posto singolo.

4. I collegi didattici deliberano in merito alle materie specificate all'Art. 19, commi 2 e 3 a maggioranza qualificata, con il voto favorevole del 75% dei presenti.

5. Nel caso di Collegi interdipartimentali, il ruolo di referente amministrativo, per le procedure che ne richiedano l'individuazione spetta al Dipartimento di appartenenza del Presidente del Collegio.

6. I Collegi didattici interdipartimentali sono composti secondo le disposizioni previste dall'Art. 39 dello Statuto e dall'Art. 15 del Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio nel proprio ambito, secondo le modalità previste dall'Art. 39, comma 3, secondo capoverso dello Statuto. Il Presidente del Collegio rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La presidenza dei Collegi interdipartimentali è conferita ai docenti dei due Dipartimenti associati secondo la regola dell'alternanza dei mandati, in particolare per quanto concerne il Collegio cui fa capo il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, al quale i docenti dei suddetti Dipartimenti concorrono con impegno sostanzialmente paritario. Al Presidente del Collegio compete il compito di monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e di verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, anche convalidando i registri delle attività didattiche erogate nei diversi corsi di studio. Il presidente interviene direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo le situazioni che lo richiedano alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza del singolo docente.

8. Il Presidente designa un Vicepresidente. Per i Collegi interdipartimentali, tale designazione è subordinata all'accordo con il Direttore del Dipartimento associato che non esprime il Presidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento, da parte di quest'ultimo, di compiti delegati.

9. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e all'approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

10. I verbali delle sedute dei Collegi didattici interdipartimentali, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimenti referenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento per quanto di loro competenza, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.



## Art. 20

### Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

1. Essendo la maggioranza dei corsi di studio in cui è coinvolto il Dipartimento gestita a livello interdipartimentale, ai sensi dell'Art. 39, comma 6 dello Statuto e dell'Art. 14, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo, presso ciascun Collegio didattico di cui il Dipartimento è referente, referente principale o associato è costituita una Commissione paritetica docenti-studenti, prevista dall'Art. 2, comma 2, lettera g) della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Le Commissioni sono composte, secondo modalità proposte da ciascun Collegio didattico e con deliberazione dei dipartimenti referenti o associati, da un egual numero di docenti e di studenti, pari a quattro. I docenti sono designati dal Collegio didattico in modo da garantire, di norma, una pari rappresentatività di ogni Dipartimento associato. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Collegio didattico. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Collegio didattico non sia sufficiente, il Collegio potrà cooptare studenti del relativo corso di studio, individuandoli secondo modalità stabilite dall'Art. 14, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti. Le modalità di designazione dei docenti vengono stabilite nei regolamenti dei Collegi didattici interdipartimentali.

3. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:

- a. monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b. formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c. individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d. misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e. verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f. redigere entro la data stabilita dagli organi di Ateneo una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La suddetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, ai Dipartimenti referenti o associati, al competente Collegio didattico interdipartimentale e al Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco;
- g. svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h. formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati di Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti di cui all'Art. 20, comma 3.

5. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il suddetto termine equivale ad assenso.



6. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dal Dipartimento cui afferisce il Presidente della Commissione.

## **Art. 21**

### **Norme finali**

1. Il nome e il logo del Dipartimento, quest'ultimo depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento generale, in tutti i Regolamenti e nelle direttive emanati dagli organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative siano concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.